

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 296

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, CIRIELLI, RAMPELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifica all'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di eleggibilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le procedure per eleggere il Parlamento europeo sono regolate sia dalla legislazione europea, che definisce norme comuni per tutti gli Stati membri, sia da disposizioni nazionali specifiche, che variano da uno Stato membro all'altro. Le norme comuni stabiliscono il principio di rappresentanza proporzionale e talune incompatibilità con il mandato di parlamentare europeo, mentre il diritto nazionale disciplina molti altri aspetti rilevanti, quali il sistema elettorale o il numero delle circoscrizioni.

La base giuridica comune è disciplinata, essenzialmente, dagli articoli 20, 22 e 223 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mentre in ambito nazionale le norme relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Per quanto attiene alle norme comuni, va ricordato che pur stabilendo che il Parlamento europeo sarebbe stato inizialmente composto da deputati designati dai parlamenti nazionali, i trattati costitutivi ne avevano previsto l'elezione a suffragio

universale diretto. A tale disposizione il Consiglio ha dato attuazione con l'« Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto », firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, e ratificato dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 150, cosiddetto « Atto di Bruxelles ».

In seguito, con il Trattato di Maastricht, approvato nel 1992, era stato disposto che le elezioni dovessero svolgersi secondo una procedura uniforme adottata all'unanimità dal Consiglio, sulla base di una proposta elaborata dal Parlamento; tuttavia, non essendo il Consiglio riuscito a raggiungere un accordo su nessuna delle proposte, il Trattato di Amsterdam ha introdotto la possibilità di adottare alcuni « principi comuni ». Di conseguenza la decisione 2002/772/CE, Euratom, del Consiglio ha modificato l'Atto del 1976, introducendo i principi della rappresentanza proporzionale e dell'incompatibilità tra il mandato nazionale e quello europeo.

Infine, con il Trattato di Lisbona, il diritto di voto e di eleggibilità hanno acquisito il valore di diritti fondamentali (articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

Le disposizioni comuni vigenti disciplinano i seguenti aspetti: in primo luogo il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini di Stati membri diversi da quello di residenza: secondo l'articolo 22, paragrafo 2, del TFUE, « ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede »; le modalità di esercizio di questo diritto sono state stabilite con la direttiva 93/109/CE; in secondo luogo il sistema elettorale: l'elezione deve avvenire a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riparto di voti di tipo proporzionale (decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio); in terzo luogo le incompatibilità: la carica di deputato al Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del Governo di uno Stato membro, membro della Commissione, giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia, membro della

Corte dei conti, membro del Comitato economico e sociale, membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati comunitari per provvedere all'amministrazione di fondi dell'Unione o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa, membro del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo o dell'organico della Banca europea per gli investimenti nonché funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni dell'Unione europea o degli organismi specializzati che vi si ricollegano; ulteriori casi di incompatibilità sono stati introdotti nel 1997 (membro del Comitato delle regioni) e nel 2002 (membro del Tribunale di primo grado, membro del Consiglio d'amministrazione della Banca centrale europea, Mediatore dell'Unione europea e, soprattutto, membro di un Parlamento nazionale).

Le disposizioni nazionali, invece, disciplinano i seguenti aspetti: in primo luogo il sistema elettorale, posto che, conformemente alla decisione del Consiglio del 2002, tutti gli Stati membri devono utilizzare un sistema basato sulla rappresentanza proporzionale; i singoli Stati possono stabilire la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi, che non può superare il cinque per cento, elemento introdotto da quasi tutti gli Stati membri più grandi; in secondo luogo la suddivisione in circoscrizioni: allo stato attuale, per le elezioni europee la maggior parte degli Stati membri costituisce un'unica circoscrizione, fatta eccezione per soli quattro Paesi – Francia, Irlanda, Italia e Regno Unito – che hanno suddiviso il proprio territorio nazionale in varie circoscrizioni regionali; inoltre esistono circoscrizioni a scopo puramente amministrativo o necessarie esclusivamente alla ripartizione in seno alle liste dei partiti, come in Belgio, in Germania, in Polonia e nei Paesi Bassi; in terzo luogo il diritto di elettorato attivo, fissato da tutti gli Stati membri in diciotto anni, fatta eccezione per la sola Austria dove si può esprimere il proprio voto a partire dal compimento dei sedici anni. Altri aspetti riservati alle normative nazionali attonano al voto dei cittadini di altri Stati

membri nel Paese ospitante, al voto nel Paese d'origine da parte dei cittadini che non vi risiedono, all'eleggibilità alla carica di parlamentare europeo, alla data delle elezioni, da determinare nell'ambito di un arco temporale di alcuni giorni fissato dal Consiglio europeo, alla possibilità per gli elettori di modificare l'ordine di lista dei candidati attraverso l'attribuzione di voti di preferenza, alla modalità impiegata per la ripartizione dei seggi, alle disposizioni relative alla convalida dei risultati elettorali, alla disciplina delle campagne elettorali, perlopiù assimilata a quella per le elezioni nazionali, e, infine, alle modalità per l'assegnazione dei seggi resisi vacanti in corso di legislatura.

Come abbiamo visto la disciplina dell'eleggibilità a membro del Parlamento europeo è tra quelle riservate alla legislazione nazionale degli Stati membri; in base all'articolo 4 della legge n. 18 del 1979, nel nostro Paese possono essere eletti a tale carica « gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale ». Il requisito anagrafico, evidentemente mutuato dalle norme che disciplinano l'accesso al Parlamento nazionale, e che trovano il proprio ancoraggio nella Costituzione, ci disallineano, tuttavia, rispetto a quasi tutti gli altri Paesi dell'Europa a 27. Tra questi, infatti, vi è solo un altro Paese che fissa l'età per l'eleggibilità in venticinque anni, mentre la totalità degli altri prevede un limite inferiore, che sia diciotto o ventuno anni.

La presente proposta di legge intende modificare il requisito anagrafico per l'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo, nell'ambito di uno sforzo complessivo, che ci ha visti depositare una proposta di legge equivalente per le elezioni al Parlamento nazionale. In questo quadro va anche ricordato che nell'arco delle scorse legislature il tema dell'abbassamento del limite d'età sia per l'eleggibilità alla Camera e al Senato sia per l'esercizio del diritto di elettorato attivo al Senato (posto che, come noto, per la Camera questo è già fissato in diciotto anni) è stato ripetutamente affrontato e discusso.

Anche le diverse ipotesi di riforma costituzionale discusse in Parlamento hanno sempre incluso l'abbassamento del limite di età per l'elettorato attivo e passivo. Nel testo elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali nella XIII legislatura, il limite anagrafico per l'elettorato passivo era abbassato a 21 anni per la Camera e a 35 anni per il Senato, mentre l'esercizio del diritto di voto era equiparato a quello della Camera.

Il progetto di riforma della parte seconda della Costituzione approvato nella XIV legislatura (ma non confermato dal *referendum* del 2006) interveniva sui limiti anagrafici dell'elettorato attivo e passivo, riducendo l'età minima per essere eletti alla Camera da 25 a 21 anni, e prevedendo che l'eleggibilità al nuovo Senato « federale » fosse abbassata a 25 anni.

Nella XV legislatura venne approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera un testo di riforma costituzionale (di cui iniziò l'esame in Assemblea, ma la fine anticipata della legislatura non ne consentì la prosecuzione dell'esame) che, tra le altre norme, prevedeva l'abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione, e pertanto scompariva anche il requisito dell'età minima per l'eleggibilità al Senato, nonché riduceva l'età minima per poter essere candidati alla Camera da 25 anni a 18 anni.

Infine, nel corso della XVI legislatura la Camera aveva approvato in prima lettura le proposte di legge nn. 4358 e abbinata relative alla « Partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo », il cui testo prevedeva che il requisito anagrafico per l'eleggibilità ad entrambe le Camere fosse il compimento della maggiore età.

L'abbassamento dell'età per l'eleggibilità ha, in primo luogo, l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla politica, consentendo una maggiore rappresentanza delle giovani generazioni alle assemblee rappresentative. Inoltre, la disposizione consente di superare l'incoerenza dell'attuale sistema che permette, ad esempio, l'elezione di un cittadino di 18 anni alla carica di presidente di regione ma non a quella di

membro del Parlamento nazionale o europeo. La relazione illustrativa al provvedimento presentato in merito dal Governo durante la XVI legislatura sottolineava come « le proposte di modifica costituiscono applicazione di un principio di allineamento tra l'età dell'elettorato passivo e l'età dell'elettorato attivo. Principio che si basa sulla convinzione che, se l'ordinamento ritiene che i cittadini al raggiungimento di una determinata età acquisiscano la maturità e la consapevolezza necessarie per l'esercizio della delicatissima funzione elettorale, è opportuno che lo stesso ordinamento ritenga quegli stessi cittadini idonei

a rivestire le cariche pubbliche alla cui elezione possono viceversa partecipare ».

La presente proposta di legge si muove, quindi, sia nel senso di un allineamento dei nostri requisiti anagrafici in seno al Parlamento europeo con quelli applicati dai nostri *partner* europei, sia in piena armonia con l'intenzione più volte manifestata non solo dalla nostra forza politica affinché si procedesse all'abbassamento dei limiti di età vigenti per l'elezione al Parlamento nazionale, favorendo l'ingresso delle nuove generazioni nella politica attiva del Paese, e valorizzando la partecipazione giovanile alla vita della Nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « 25° anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « 18° anno di età ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0003140